

In allegato alla presente si trasmette - per il seguito di competenza - la documentazione di [ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI] relativa al procedimento telematico di seguito meglio specificato:

Codice pratica n.: 00191530260-20102017-1443;
Depositato in data: 20/10/2017 - protocollo n. 10605;
Tipo di procedimento: ordinario;
Scadenza: 60;
Intestataria pratica: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL;
Comune di destinazione pratica: Salgareda
Sportello destinazione pratica: [SUAP - Attività Produttive e Edilizia Produttiva - D.P.R. 160/2010]

Ente/servizio competente: Comune/Edilizia;

Enti/servizi coinvolti:

- Azienda U.L.SS. n. 2 - Marca Trevigiana (ex U.L.SS. n. 9)/SERVIZIO IGIENE, SANITA' PUBBLICA e MEDICINA di COMUNITA'
- Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Segretariato regionale per il Veneto/Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio area metropolitana di Venezia e province di BL, PD e TV
- Provincia di Treviso/[Urbanistica e pianificazione territoriale] Urbanistica e Sportello unico attività produttive
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Gestione integrata delle acque - AUA
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Servizio amministrativo ecologia
- Provincia di Treviso/[Viabilità] Concessioni, nulla osta, autorizz. per accessi stradali, sottoservizi, installazione/rinnovi impianti pubblicitari su SS.PP.
- A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso/CONTROLLO AMBIENTALE - UO FISICA AMBIENTALE
- Consorzio di Bonifica Piave/Direzione Tecnica
- Regione del Veneto/[Area Tutela e Sviluppo del Territorio] Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso/Ufficio Prevenzione Incendi

Oggetto: Richiesta per eseguire un intervento di edilizia produttiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneta n. 55/2012.

Note aggiuntive: CONTE Nancy, Dirigente/P.O. del servizio "Direzione Tecnica" presso l'ente "Consorzio di Bonifica Piave", ha espresso un parere favorevole con prescrizioni relativamente alla pratica 00191530260-20102017-1443 Note: In allegato si trasmette autorizzazione intestata a Casa Vinicola Bosco Malera srl Saluti Nancy Conte

Elenco dei documenti trasmessi:

1. [00191530260-20102017-1443.0151.pdf.p7m]: Allegato del parere
2. [SUAP-comunicazione.xml]: XML 160
3. [SUAP-comunicazione.pdf]: PDF/A 160

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 2724		Biblioteca
Tributi	12 MAR 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. 8
Demografici			Urbanistica
Edilizia Mun.			Cat. Cl. Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l.
Via Correr 17
31040 Salgareda Tv

PROT. 0003501/2018
26/02/2018

OGGETTO: autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti dall'intervento di edilizia produttiva per ristrutturazione e ampliamento della Casa Vinicola Bosco Malera, nel fosso chiavica a Salgareda fg. 9 mappali di riferimento 1130, 1131, 1132, 1134, 1135

Pratica Unipass nr.00191530260-20102017-1443

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 20290 in data 28/11/2017;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

AUTORIZZA

ai soli ai fini idraulici, la ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L. - Codice Fiscale 00191530260 allo scarico di acque meteoriche provenienti dall'ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento produttivo, nel FOSSO CHIAVICA in corrispondenza dei mapp. n. 1130, 1131, 1132, 1134, 1135 - Fg. 9 in Comune di SALGAREDA, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Il volume di compensazione progettato, consistente in:



1. una rete di tubazioni aventi diametro interno cm 100 e lunghezza complessiva di m 282.80, volume mc 221.90.
2. un vaso di laminazione avente dimensioni 45.00x11.00 e tirante idrometrico massimo di 145 cm, volume mc. 717.75, con scarico in fosso privato e recapito finale nel canale consortile Fosso Chiavica, fornisce un valore di 939.65 mc complessivi di vaso che, in ragione di una superficie di 13'028 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di vaso specifico di 721.25 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

Si devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

3. il diametro della tubazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, considerato ai fini volumetrici per la compensazione, non dovrà essere inferiore a dn 50 cm, in ragione di un riempimento dell'80%;
4. in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore, provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di vaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha, dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;
5. sarà necessario garantire tra il livello di massimo vaso raggiunto all'interno delle tubazioni e/o cassa/bacino, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento ed eventuali manufatti (rampe garage, bocche di lupo, piano imposta fabbricato, piano stradale ecc.) un franco di almeno cm 30, inoltre tra la quota media del piano campagna (e/o quota strada) e il piano di calpestio del fabbricato, comprese le quote di accesso alle rampe, bocche da lupo ecc., dovrà essere mantenuto un franco di almeno cm 20;
6. il bacino di vaso e la rete di tubazioni dovranno essere conformate con una certa pendenza longitudinale verso la tubazione di sbocco in modo da facilitare il processo di svuotamento durante la fase di decrescenza della piena;
7. relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:
 - individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;
 - smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;
 - espurgo e pulizia del fondo dell'invaso di laminazione e della rete di tubazioni al fine di conservarne il volume e la capacità;
8. è obbligatorio il rivestimento di sponda, nel punto di sbocco, con posa di roccia trachitica di annessamento per almeno ml 1.00 a monte e a valle del punto medesimo tramite posa di roccia di adeguate dimensioni, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
9. lo sbocco dello scarico a canale dovrà essere provvisto di valvola di non ritorno o porta a vento al fine di scongiurare rincolli in caso di piene del canale o innalzamenti dei livelli idrometrici, con successiva possibilità di rilascio in fase di decrescenza della piena;
10. le acque scaricate (oggetto di compensazione) nel canale di recapito dovranno provenire esclusivamente da acque meteoriche di piazzale e coperture di fabbricati ad uso industriale;
11. relativamente al corso d'acqua del tipo interaziendale, di cui trattasi, si precisa che è obbligo di legge per i singoli privati la manutenzione e pulizia del fosso in parola, nel tratto prospiciente le proprietà confinanti di competenza, in quanto esercitano la titolarità sul sedime (solitamente fino alla mezzeria

del fosso) rendendosi responsabili dello status in cui versa il fosso medesimo garantendo altresì lo sgrondo delle acque dei terreni tributari, art. 9 e 10 Regolamento Consortile. a sensi del libro III (della proprietà) Titolo VI (delle servitù prediali), del codice civile;

12. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-4410583;
13. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
14. nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
15. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche del manufatto di scarico o la sua totale rimozione, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
16. in tema di mitigazione idraulica, si precisa che sia in fase di esecuzione delle opere che al termine della trasformazione urbanistica, non dovranno essere arrecati danni o conseguenze negative a privati confinanti e in generale a terzi. La responsabilità di ciò resta in capo al proprietario dell'area/costruttore, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di acque e servitù di scolo delle acque;
17. in caso di modifiche o variazioni delle opere che comportino un aumento della superficie impermeabilizzata, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere ottenuto nuovo parere del Consorzio tramite richiesta circostanziata, da trasmettere allo scrivente, corredata della documentazione progettuale e descrittiva adeguata;
18. in occasione della fine dei lavori dovrà essere comunicato al Consorzio l'avvenuta conclusione delle opere, con richiesta di sopralluogo da parte di personale tecnico consortile, per verifica e controllo dei manufatti realizzati e della conformità di quanto autorizzato. In caso di difformità rispetto a quanto concesso, il Consorzio si riserva la facoltà di proporre formale opposizione al rilascio del certificato di agibilità (collaudo) da parte del Comune;
19. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
20. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
21. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Terzariol Guido tel. 348-4410583.
22. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
23. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
24. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il

Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.

25. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere previste dal Regolamento.
26. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
27. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.
28. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di essere informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento ed esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati stessi nell'ambito delle finalità e delle modalità connesse al rilascio del provvedimento e per tutta la durata dello stesso.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 62964 PB/LP/FO/TF/ab/nc